

Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa
Verbale di Giunta Esecutiva SdS

Comuni di Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana Sud Est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 18 DEL 26/09/2024

OGGETTO: Personale della Società della Salute trasferito dai Comuni consorziati in assegnazione temporanea a Fondazione Territori Sociali Alta Val d'Elsa: premialità 2023

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	Susanna Cenni - Presidente	X	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Piero Pii - Sindaco	X	
Comune di San Gimignano	Andrea Marrucci - Sindaco	X	
Comune di Casole D'Elsa	Andrea Pieragnoli - Sindaco	X	
Comune di Radicondoli	Francesco Guarguaglini - Sindaco	X	
Azienda USL Toscana Sud Est	Stefania Nencioni – Delegato del Direttore Generale	X	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Dr.ssa Biancamaria Rossi

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dr.ssa Silvia Guerrini

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

VISTE

- la L.R.T. n. 40/2005, "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni, la quale, al Capo III bis "Società della Salute", disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute ed istituisce così le Società della Salute in Toscana;
- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", individua i soggetti istituzionali che contribuiscono all'erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi del sistema stesso;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 14/08/2024 con la quale:

- si è costituita la nuova Assemblea dei Soci a seguito delle elezioni amministrative nei Comuni dell'Alta Val D'Elsa avvenute il 8, il 9, il 23 e il 24 giugno 2024;
- sono stati eletti i componenti della Giunta Esecutiva;

RICHIAMATA la successiva delibera dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 14/08/2024 con la quale è stata eletta la nuova Presidente della Società della Salute Alta Val d'Elsa;

PRESO ATTO che, ai sensi delle vigenti norme legislative regionali, è previsto che a tutto il personale delle Società della Salute sia applicato il CCNL del comparto Sanità;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 40 del 29/12/2022 avente ad oggetto *"Atto attuativo della convenzione tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Comuni della zona Alta Val d'Elsa"* tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa: approvazione", con la quale si approvava il suddetto atto attuativo, nel quale, tra le altre, all'art. 8, si stabiliva che, per il periodo di 6 mesi, tutte le unità di personale acquisite dai Comuni dell'Alta Val d'Elsa fossero assegnate temporaneamente da Società della Salute Alta Val d'Elsa a Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA).

RICHIAMATE in proposito le successive deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 9 del 28/06/2023 e n. 17 del 29/12/2023 con le quali si provvedeva alla proroga del regime di assegnazione temporanea del personale in oggetto a FTSA fino al 31/12/2024.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 41 del 29/12/2022 avente ad oggetto *“Prima determinazione della dotazione organica della SdS. Trasferimento nei suoi ruoli del personale dei Comuni aderenti. Prima costituzione delle risorse decentrate”* con la quale, la dotazione organica della SdS, prevista in fase di prima costituzione e fatte salve successive, eventuali scelte organizzative da adottare a regime, veniva individuata nel numero totale di 19, ovvero nella consistenza del personale dei Comuni soci oggetto di trasferimento alla SdS medesima, con il solo incremento di un’unità di personale nel profilo di assistente sociale, in ragione dell’esigenza di assicurare, già nella fase di primo avviamento delle funzioni, il rapporto minimo da garantire tra risorse umane e funzioni da erogare sul territorio di area vasta consortile;

RICORDATO inoltre che con il suddetto provvedimento si procedeva altresì a valorizzare l’importo complessivo delle risorse necessarie a remunerare gli oneri stipendiali per tali unità di personale da inserire nel CCNL Comparto Sanità, quantificato, al netto degli oneri riflessi e dell’IRAP in complessivi Euro 531.124,47;

PRECISATO che tale importo derivava dalla somma di Euro 443.107,83 (relativo al tabellare, comprensivo degli incrementi contrattuali del CCNL 2019-2021, e alle fasce, già attribuite dai Comuni) e di Euro 88.016,64 (relativo agli ulteriori trattamenti accessori variabili su risorse decentrate, comprensivi pertanto delle premialità, delle condizioni di lavoro e del trattamento accessorio per incarichi di funzione corrispondenti alle Posizione Organizzative presso i Comuni);

RICORDATO infine che il criterio di costituzione dei fondi contrattuali SdS era stato quello rappresentato dalla spesa storica dei comuni di provenienza, oltre agli incrementi dovuti in conseguenza della applicazione dei nuovi istituti e/o trattamenti previsti dal CCNL Sanità nonché alle risorse necessarie per garantire il pagamento delle differenze ad personam;

RICHIAMATA altresì la determinazione della Direttrice SdS n. 3 del 17/01/2023 avente ad oggetto: *“Personale acquisito dai Comuni: trasposizione nell’ambito di disciplina del CCNL Sanità*

degli incarichi di posizione organizzativa e delle indennità di responsabilità già attribuite ai sensi del CCNL Funzioni Locali”, con la quale si stabiliva di mantenere anche a decorrere dal 01.01.2023, e fino a nuova contrattazione integrativa, le indennità già erogate ad alcune unità di personale provenienti dai Comuni consorziati, assimilabili e riconducibili alle indennità relative agli incarichi di funzione di cui al CCNL Sanità del 02.11.2022;

PRESO ATTO degli importi corrisposti nel 2023 e riconducibili alle voci indicate nell’art. 102 “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” e art. 103 “Fondo premialità e condizioni di lavoro” del CCNL Sanità, secondo le modalità già delineate nel corso dell’incontro tra parte pubblica e OO SS del 25/09/2024, valido come pre-intesa;

CONSIDERATO che in data 05/09/2024 sono state trasmesse a questa SdS le schede redatte dalla Direttrice della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e aventi ad oggetto la valutazione sulla performance del personale in regime di assegnazione temporanea, ai fini delle erogazione della premialità, di cui all’art. 103 del CCNL sanità, relativa all’anno 2023;

DATO ATTO che la disciplina applicabile al trattamento del personale comandato, con riferimento agli istituti tipici del salato accessorio, sia quello dell’Ente utilizzatore e quindi di FTSA, così come peraltro previsto dagli accordi in essere tra SdS, FTSA e Comuni;

RITENUTO pertanto che, ai fini della corresponsione della voce premialità anno 2023 a detto personale in assegnazione temporanea a FTSA, debba essere tenuto conto del limite della spesa storica così come previsto nei suddetti provvedimenti deliberativi, sia degli stessi criteri adottati da FTSA/Comuni nell’anno 2023 per la valorizzazione economica delle risorse a titolo di incentivo anno 2022, procedendo pertanto ad una mera rimodulazione dei singoli premi, sulla base dei diversi punteggi ottenuti in fase di valutazione anno 2023 rispetto alla valutazione anno 2022;

RITENUTO infine che, nel procedere alla costituzione dei fondi SdS, si debba:

- mantenere il criterio della spesa storica già oggetto di deliberazione n. 41/2022 procedendo altresì a prevedere che le fasce storiche (oggi differenziali economici di professionalità) siano inserite, come previsto dal CCNL Sanità, nell’ambito dei fondi ex art.

102 “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” del CCNL Sanità e non a carico del bilancio, così come originariamente previsto, al fine di rendere l’importo delle varie voci stipendiali coerenti con le previsioni degli art 102 “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” e 103 “Fondo premialità e condizioni di lavoro” del CCNL Sanità e conseguentemente:

- prevedere che, nell’ambito delle risorse complessive (valorizzate con la citata delibera n. 41/2022) la costituzione dei fondi sia adottata con un riparto, tra articoli 102 e 103, che – tenuto conto della natura delle voci retributive storicamente pagate presso i comuni – ponga il 75% delle risorse disponibili sull’art. 102 e il restante 25% sull’art. 103, come di seguito rappresentato:

Fondi 2023 trasferiti dai Comuni

Differenze ad personam	€ 13.633,37
Ulteriori trattamenti accessori	€ 40.963,13
Incarichi di Funzione	€ 28.787,69
fasce	€ 26.753,79

Totale fondo storico 18 dipendenti	€ 110.137,98
------------------------------------	--------------

Media pro capite ad incremento per assunzioni nuovi dipendenti	€ 6.118,78
--	------------

nuovo assunto dal 1/3/2023 (10/12)	incremento	€ 5.098,98
------------------------------------	------------	------------

Totale complessivo	€ 115.236,96
--------------------	--------------

di cui:	Art. 102 sanità	Art. 103 sanità
	75,00%	25,00%
	€ 86.427,72	€ 28.809,24

- dare atto che, nella fase di costituzione dei fondi anno 2024, saranno previsti altresì gli incrementi corrispondenti al valore medio pro-capite valorizzato sulla base della spesa storica oltre agli incrementi contrattualmente previsti ed obbligatori per ciascuno dei nuovi assunti nel corso del 2024;
- dare atto che, come previsto dagli accordi in atto, le spese relative ai trattamenti economici del personale in oggetto siano dedotti dalle quote capitarie attribuite a SdS dai Comuni consorziati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del CCNL Sanità 2019/2021, *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”*;

RITENUTO che la pre-intesa, in allegato alla presente deliberazione, risponde alle esigenze del Consorzio e che se ne deve quindi autorizzare la sottoscrizione definitiva, previa acquisizione del parere positivo dell'organo di revisione, a cura del Direttore, come previsto dalla norma sopra riportata,

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di stabilire che, ai fini della corresponsione della voce premialità anno 2023 a detto personale in assegnazione temporanea a FTSA, debba essere tenuto conto del limite della spesa storica così come previsto nei suddetti provvedimenti deliberativi, sia degli stessi criteri adottati da FTSA/Comuni nell'anno 2023 per la valorizzazione economica delle risorse a titolo di incentivo anno 2022, procedendo pertanto ad una mera rimodulazione dei singoli premi, sulla base dei diversi punteggi ottenuti in fase di valutazione anno 2023 rispetto alla valutazione anno 2022;
3. di prendere atto degli importi corrisposti nel 2023 e riconducibili alle voci indicate nell'art. 102 “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” e art. 103 “Fondo premialità e condizioni di lavoro” del CCNL Sanità, secondo le modalità già delineate nel corso dell'incontro tra parte pubblica e OO SS del 25/09/2024 valido come pre-intesa ;

4. di dare mandato alla Direttrice della Società della Salute Alta Val d'Elsa, Dr.ssa Biancamaria Rossi, di sottoscrivere il contratto decentrato, parte economica, anno 2023 relativo all'erogazione delle risorse di cui all'art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL Sanità, comprensivo della premialità come sopra definita, nel testo di cui alla allegata pre-intesa;
5. di confermare, pertanto, la costituzione dei fondi 2023 come in premessa rappresentato;
6. di stabilire infine che nel procedere alla costituzione dei fondi SdS anno 2024 si debba:
 - mantenere il criterio della spesa storica già oggetto di deliberazione n. 41 /2022 procedendo altresì a prevedere che le fasce storiche siano inserite nell'ambito dei fondi ex art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" del CCNL Sanità e non a carico del bilancio, così come originariamente previsto, al fine di rendere l'importo delle varie voci stipendiali coerenti con le previsioni degli art 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL Sanità e conseguentemente:
 - prevedere che, nell'ambito delle risorse complessive (valorizzate con la citata delibera n. 41/2022 in complessivi Euro 531.124,47) la costituzione dei fondi anno 2024 sia adottata sulla base di quanto previsto dagli articoli 102 e 103 e che quindi nel fondo ex art. 102 vengano inserite le voci relative a incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e in quello ex art 103 le voci relative a premialità e condizioni di lavoro;
 - prevedere, nella fase di costituzione dei fondi anno 2024, gli incrementi corrispondenti al valore medio pro-capite valorizzato sulla base della spesa storica oltre agli incrementi contrattualmente previsti ed obbligatori per ciascuno dei nuovi assunti nel corso del 2024;
7. di dare atto che, come previsto dagli accordi in atto, le spese relative ai trattamenti economici del personale in oggetto siano dedotti dalle quote capitarie attribuite a SdS dai Comuni consorziati;
8. di incaricare la Direttrice della Società della Salute Alta Val d'Elsa, Dr.ssa Biancamaria Rossi, ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 71-decies LRT n. 40/2005 e s.m.i. dell'art.12 dello Statuto;
10. di condizionare l'efficacia dell'autorizzazione definitiva alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo al rilascio del parere positivo del medesimo organo di revisione;
11. di pubblicare la presente delibera all'albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS.

*La Presidente
Società della Salute Alta Val d'Elsa
Susanna Cenni*